

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati, il 19 marzo 1998, in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge

presentato dal Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

(V. Stampato Camera n. 1873)

e dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati SBARBATI (675); BONITO, FOLENA, CARBONI, OLIVIERI, DETOMAS, CENTO, DI STASI, GERALDINI, GIANNOTTI e SINISCALCHI (2507); MIGLIORI (2891); DELMASTRO DELLE VEDOVE, MARTINAT, RASI, ZACCHERA, GIORGETTI Alberto, FOTI, TOSOLINI, MIGLIORI, BUTTI e PORCU (3014); MOLINARI, PITTELLA, IZZO Domenico e CASINELLI (3081)

(V. Stampati Camera nn. 675, 2507, 2891, 3014 e 3081)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 20 marzo 1998

Disposizioni concernenti il tirocinio e la nomina del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

TIROCINIO E NOMINA DEL GIUDICE DI PACE

Art. 1.

(Ammissione al tirocinio)

1. L'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 4. - *(Ammissione al tirocinio)* - 1.
Il presidente della corte d'appello, almeno dodici mesi prima che si verifichino vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice di pace ovvero al verificarsi della vacanza, richiede ai sindaci dei comuni interessati di dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione nell'albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro sessanta giorni, di una domanda corredata dei documenti occorrenti per provare il possesso dei requisiti necessari per la nomina, dei titoli di preferenza e di una dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge.

2. Il presidente della corte d'appello, ricevute le domande degli interessati corredate dei relativi documenti, le trasmette al consiglio giudiziario. Il consiglio giudiziario, integrato da cinque rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di corte d'appello, formula le motivate proposte di ammissione al tirocinio sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti.

3. Le domande degli interessati, i relativi documenti e le proposte del consiglio giudiziario sono trasmessi dal presidente della

corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura.

4. Il Consiglio superiore della magistratura delibera l'ammissione al tirocinio di cui all'articolo 4-*bis* per un numero di interessati non superiore al doppio del numero di magistrati da nominare».

Art. 2.

(Tirocinio e nomina)

1. Dopo l'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis*. - *(Tirocinio e nomina)* - 1. I magistrati onorari chiamati a ricoprire l'ufficio del giudice di pace sono nominati, all'esito del periodo di tirocinio e del giudizio di idoneità di cui al comma 7, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura su proposta del consiglio giudiziario territorialmente competente.

2. Gli ammessi al tirocinio, che siano stati dichiarati idonei al termine del tirocinio medesimo ma non siano stati nominati magistrati onorari presso le sedi messe a concorso, possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi vacanti.

3. Il tirocinio per la nomina a giudice di pace ha durata di sei mesi e viene svolto sotto la direzione di un magistrato affidatario il quale cura che il tirocinante svolga la pratica in materia civile ed in materia penale presso gli uffici del tribunale ovvero presso gli uffici di un giudice di pace particolarmente esperto. Il tirocinio viene svolto nell'ambito del tribunale scelto come sede dal tirocinante.

4. Il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, organizza e coordina il tirocinio attuando le direttive del Consiglio superiore della magistratura, nominando i magistrati affidatari tra coloro che svolgono funzioni di giudice

di tribunale ed organizzando più corsi teorico-pratici ai sensi dell'articolo 6.

5. Il magistrato affidatario cura che l'amesso al tirocinio assista a tutte le attività giudiziarie, compresa la partecipazione alle camere di consiglio, affidandogli la redazione di minute dei provvedimenti.

6. Al termine del periodo di affidamento, il magistrato affidatario redige una relazione sul tirocinio compiuto.

7. Al termine del periodo di tirocinio il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, formula un giudizio di idoneità alla nomina a giudice di pace, sulla base delle relazioni dei magistrati affidatari e dei risultati della partecipazione ai corsi.

8. Ai partecipanti al tirocinio è corrisposta un'indennità pari a lire cinquantamila al giorno ed è altresì assicurato il rimborso delle spese relativamente alla partecipazione ai corsi teorico-pratici.

9. Il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace assume possesso dell'ufficio entro trenta giorni dalla data di nomina».

Art. 3.

(Requisiti per la nomina e titoli preferenziali)

1. L'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - *(Requisiti per la nomina e titoli preferenziali)* - 1. Per la nomina a giudice di pace sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) avere conseguito la laurea in giurisprudenza;
- e) avere idoneità fisica e psichica;

f) avere età non inferiore a 30 anni e non superiore a 70 anni;

g) avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente, pubblica o privata;

h) avere superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense.

2. Il requisito di cui alla lettera h) del comma 1 non è richiesto per coloro che hanno esercitato:

a) funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio;

b) funzioni notarili;

c) insegnamento di materie giuridiche nelle università;

d) funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie e funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali della pubblica amministrazione.

3. Accertati i requisiti di cui ai commi 1 e 2, la nomina deve cadere su persone capaci di assolvere degnamente, per indipendenza e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale maturata, le funzioni di magistrato onorario.

4. In caso di nomina condizionata alla cessazione della attività, questa deve avvenire, a pena di decadenza, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, entro trenta giorni dalla data della nomina».

Art. 4.

(Corsi per i giudici di pace)

1. All'articolo 6, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, le parole: «può organizzare» sono sostituite dalla seguente: «organizza».

Art. 5.

*(Requisiti per la conferma
del giudice di pace).*

1. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Alla scadenza del primo quadriennio il consiglio giudiziario, integrato da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, esprime un giudizio di idoneità del giudice di pace a svolgere le funzioni per il successivo quadriennio. Tale giudizio costituisce requisito necessario per la conferma e viene espresso sulla base dell'esame a campione delle sentenze e dei verbali di udienza redatti dal giudice onorario».

Art. 6.

(Incompatibilità).

1. All'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, al comma 1 è aggiunta la seguente lettera:

«c-bis) coloro che svolgono attività professionale per imprese di assicurazione o banche oppure hanno il coniuge, conviventi, figli o fratelli che svolgono tale attività».

2. All'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, il coniuge, conviventi, figli o fratelli».

3. L'articolo 8-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 7.

(Decadenza, dispensa e revoca)

1. L'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - *(Decadenza, dispensa e revoca)*

– 1. Il giudice di pace decade dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammesso alle funzioni di giudice di pace, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità.

2. Il giudice di pace è dispensato, su sua domanda o d'ufficio, per infermità che impedisce in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi.

3. Il giudice di pace incorre nella revoca se non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico ovvero in caso di comportamento negligente o scorretto.

4. Nei casi indicati dai commi 2 e 3, il presidente della corte d'appello propone al consiglio giudiziario, integrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1992, n. 404, la dispensa o la revoca. Il consiglio giudiziario, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché provveda sulla revoca o sulla dispensa. Il provvedimento è adottato con decreto del Ministro di grazia e giustizia».

Art. 8.

(Doveri del giudice di pace)

1. L'articolo 10 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - *(Doveri del giudice di pace)* –

1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari».

Art. 9.

(Divieto di applicazione o supplenza)

1. Dopo l'articolo 10 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - *(Divieto di applicazione o supplenza)* - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, i giudici di pace non possono essere destinati, in applicazione o supplenza, ad altri uffici giudicanti del distretto cui appartengono».

Art. 10.

(Richiesta di trasferimento)

1. Dopo l'articolo 10-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto dall'articolo 9 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 10-ter. - *(Richiesta di trasferimento)* - 1. I giudici di pace in servizio possono chiedere il trasferimento presso altri uffici del giudice di pace che presentino vacanze in organico».

Art. 11.

(Indennità spettanti al giudice di pace)

1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta una indennità di lire sessantamila per ogni giorno di udienza per non più di dieci udienze al mese e di lire sessantamila per ogni sentenza che definisce il processo, ovvero per ogni verbale di conciliazione.

3. In materia penale al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta una indennità di lire ses-

santamila per ogni giorno di udienza, anche non dibattimentale, per non più di dieci udienze al mese, e di lire sessantamila per ogni sentenza che definisce il processo».

2. Il comma 4-*bis* dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«4-*bis*. All'indennità corrisposta al giudice di pace non si applica il divieto di cumulo di cui all'articolo 1, commi 189 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

Art. 12.

(Norma transitoria).

1. Ai fini della eventuale conferma nell'ufficio di giudice di pace di coloro che svolgono le relative funzioni alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre a continuare ad essere richiesti i requisiti di cui all'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, è in ogni caso richiesto il giudizio di idoneità del consiglio giudiziario.

CAPO II

DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI COMPETENZA PENALE DEL GIUDICE DI PACE

Art. 13.

(Delega al Governo in materia penale)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo concernente la competenza in materia penale del giudice di pace,

nonchè il relativo procedimento e l'apparato sanzionatorio dei reati ad esso devoluti, unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, secondo i principi e i criteri direttivi previsti dagli articoli 14, 15 e 16.

Art. 14.

*(Competenza in materia penale
del giudice di pace)*

1. Al giudice di pace è devoluta la competenza per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale: 581 (percosse); 582, secondo comma (lesione personale punibile a querela della persona offesa); 590 (lesioni personali colpose), limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale; 593, primo e secondo comma (omissione di soccorso); 594 (ingiuria); 595, primo e secondo comma (diffamazione); 612, primo comma (minaccia); 627 (sottrazione di cose comuni); 631 (usurpazione), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-*bis*; 632 (deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-*bis*; 633, primo comma (invasione di terreni o edifici), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-*bis*; 635, primo comma (danneggiamento); 636 (introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo); 637 (ingresso abusivo nel fondo altrui); 638, primo comma (uccisione o danneggiamento di animali altrui); 639 (deturpamento e imbrattamento di cose altrui) e 647 (appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o nel caso fortuito).

2. Al giudice di pace è devoluta la competenza per le contravvenzioni previste dai seguenti articoli del codice penale: 688 (ubriachezza); 689 (sommministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente); 690 (determinazione in altri dello stato di ubriachezza); 691 (sommistrazio-

ne di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza); 724 (bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti); 726 (atti contrari alla pubblica decenza e turpiloquio) e 731 (inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori).

3. Al giudice di pace è inoltre devoluta la competenza per i reati previsti da leggi speciali, da individuare nel rispetto di tutti i seguenti criteri:

a) reati puniti con una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro mesi, ovvero con una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena, ad eccezione di quelli che nelle ipotesi aggravate sono puniti con una pena detentiva superiore a quella suindicata;

b) reati per i quali non sussistono particolari difficoltà interpretative o non ricorre, di regola, la necessità di procedere ad indagini o a valutazioni complesse in fatto o in diritto e per i quali è possibile l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato anche attraverso le restituzioni o il risarcimento del danno;

c) reati che non rientrano in taluna delle materie indicate nell'articolo 34 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero nell'ambito delle violazioni finanziarie.

Art. 15.

(Sanzioni)

1. Con il decreto di cui all'articolo 13, l'apparato sanzionatorio relativo ai reati devoluti alla competenza del giudice di pace è modificato secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione della sola pena pecuniaria e, nei casi di maggiore gravità o di recidiva, di sanzioni alternative alla detenzione, quali la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività o di altre forme di lavoro sostitutivo, l'obbligo di permanenza in casa, la libertà controllata o misure prescrittive specifiche;

b) previsione, in caso di mancato pagamento della pena pecuniaria per insolvibilità del condannato, della conversione in lavoro sostitutivo, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi;

c) previsione di uno specifico reato, punito con pena detentiva fino ad un anno, in caso di inosservanza grave o di violazione reiterata degli obblighi connessi alle sanzioni alternative alla detenzione, da attribuire alla competenza del tribunale.

Art. 16.

(Procedimento penale davanti al giudice di pace)

1. Il procedimento penale davanti al giudice di pace è disciplinato, tenendo conto delle norme del libro ottavo del codice di procedura penale riguardanti il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, con le massime semplificazioni rese necessarie dalla competenza dello stesso giudice. Si osservano, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi:

a) estensione della perseguibilità a querela dei reati;

b) previsione che, nel rispetto dei principi stabiliti negli articoli 109 e 112 della Costituzione, l'attività di indagine sia di regola affidata esclusivamente alla polizia giudiziaria e che questa, salve ipotesi particolari, sulla base dell'imputazione formulata dal pubblico ministero, disponga direttamente la comparizione dell'imputato davanti al giudice, salvo che il pubblico ministero richieda l'archiviazione della notizia di reato al giudice di pace avente sede nel circondario;

c) introduzione di un meccanismo di definizione del procedimento nei casi di particolare tenuità del fatto e di occasionalità della condotta, quando l'ulteriore corso del procedimento può pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia

o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato;

d) obbligo per il giudice di procedere al tentativo di conciliazione sugli aspetti riparatori e risarcitori conseguenti al reato, nonchè in ordine alla remissione della querela ed alla relativa accettazione;

e) previsione di ipotesi di estinzione del reato conseguenti a condotte riparatorie o risarcitorie del danno;

f) limitazioni all'operatività della connessione dei procedimenti;

g) svolgimento del giudizio in forma semplificata con ampliamento delle possibilità di utilizzazione degli atti delle indagini preliminari, ad eccezione degli atti delle parti con contenuto dichiarativo;

h) previsione che le funzioni di pubblico ministero in udienza siano affidate, di regola, ad ufficiali di polizia giudiziaria, salva la facoltà del procuratore della Repubblica presso il tribunale di partecipare direttamente all'udienza o di delegare uno dei soggetti di cui all'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

i) previsione dell'impugnabilità in grado di appello delle sentenze emesse dal giudice di pace, ad eccezione di quelle che irrogano la sola pena dell'ammenda per le quali è esperibile il solo ricorso in cassazione;

l) previsione di una particolare disciplina delle iscrizioni nel casellario giudiziale e dei loro effetti, assicurando fra l'altro che i certificati richiesti dall'interessato non riportino le iscrizioni delle condanne per reati la cui competenza è attribuita al giudice di pace.

Art. 17.

(Competenza per il grado di appello)

1. Sulle impugnazioni proposte avverso le sentenze ed i provvedimenti penali del giudice di pace è competente il tribunale

nel cui circondario ha sede l'ufficio del giudice di pace.

Art. 18.

(Abrogazioni)

1. Il Capo III della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 19.

(Emanazione del decreto legislativo)

1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 13 è adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro di grazia e giustizia.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui all'articolo 13 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno quaranta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il loro parere entro quindici giorni dalla data di trasmissione dello schema medesimo.

3. Il decreto legislativo di cui all'articolo 13 entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Il Ministero di grazia e giustizia, nei centottanta giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto legislativo di cui all'articolo 13, predispone formulari idonei e strumenti audiovisivi di formazione per la preparazione dei giudici di pace al processo penale di cui all'articolo 16.

5. I consigli giudiziari, nei centottanta giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto legislativo di cui all'articolo 13, organizzano un congruo periodo di tirocinio penale per i giudici onorari in carica alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, da rendere compatibile con il normale lavoro-

ro di ufficio, applicando le disposizioni di cui all'articolo 4-*bis* della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, in quanto applicabili.

Art. 20.

(Norme di copertura)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 38.163 milioni per l'anno 1998 ed in lire 33.485 milioni a decorrere dall'anno 1999, si provvede:

a) quanto a lire 22.163 milioni per l'anno 1998 e a lire 33.485 milioni a decorrere dall'anno 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

b) quanto a lire 16.000 milioni per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

